

N. 01721/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01959/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1959 del 2011, proposto da:
Emilio Romani, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Bonomo ed
Angela Arricale, con domicilio eletto presso quest'ultima in Milano,
piazza S. Nazaro in Brolo, 15;

contro

Comune di Bormio, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marchesi, con
domicilio eletto presso quest'ultimo in Milano, corso di Porta Vittoria,
47;

per l'annullamento

del diniego del permesso di costruire dell'1.4.2011 prot. 2690, notificato
l'8.4.2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bormio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Tale nuova copertura determinerà un aumento del volume dell'edificio di circa il 10%, come ammesso dallo stesso ricorrente nella citata tavola n. 3; è indubbio pertanto che l'intervento richiesto con il permesso in variante determinerà una modificazione della sagoma e del volume dell'edificio preesistente, il che non può non avere conseguenze sul regime delle distanze legali rispetto agli immobili vicini (cfr. anche il doc. 15 del resistente, vale a dire le tavole planimetriche con le modifiche volumetriche che sarebbero realizzate).

In ordine alle distanze, come risulta dalla tavola planimetrica (doc. 5 del Comune), l'edificio del ricorrente, insistente sul mappale 629, è distante 2,1 metri dal mappale 826, oltre che meno di 10 metri dall'edificio con parete finestrata di cui al mappale 160.

Si tratta di distanze inferiori a quelle di legge; in particolare la distanza minima di 10 metri fra pareti finestrate è prevista dalla norma – assolutamente inderogabile e prevalente sulle eventuali differenti prescrizioni degli strumenti urbanistici – di cui all'art. 9 del DM 1444/1968 (sul carattere inderogabile della norma, applicabile a qualsivoglia intervento edilizio, anche di ristrutturazione, si vedano, fra le tante, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 8.9.2011, n. 2187 e 4.11.2011, n. 2654; TAR Piemonte, sez. I, 17.1.2007, n. 22 e TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 3.7.2008, n. 788).

Il Comune non poteva pertanto avallare un intervento edilizio in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa in materia di distanze minime fra edifici.

Di conseguenza, il presente ricorso deve essere respinto.

2. Le spese possono essere compensate, atteso il diverso orientamento assunto dal Collegio in sede definitiva, rispetto alla decisione di accoglimento della domanda cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

Concetta Plantamura, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)